

La violenza di genere

Violenza di genere e sistema penale

di Claudia Pecorella

La violenza di genere continua a essere un fenomeno in gran parte sommerso, nonostante la grande attenzione su di essa, sollecitata dagli organismi internazionali. Se decisiva, per il suo superamento, è l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in danno delle donne, un contributo importante potrà venire anche dal sistema penale, se saprà intercettare le reali esigenze delle vittime e quindi conquistare la loro fiducia.

Gender based violence is still mostly unreported, despite the great attention called for it by international organizations. Although the elimination of any form of discrimination against women is crucial to overcome it, an important role may be played by the criminal justice system too, if it will be able to understand the effective needs of victims and in this way to gain their confidence.

All'origine della violenza

“Donne non si nasce, lo si diventa”: con questa felice sintesi Simone De Beauvoir metteva in evidenza la forte influenza esercitata dalla costruzione sociale delle identità di genere, con la quale si attribuiscono alle donne e agli uomini i loro ruoli nella società, indipendentemente da qualsiasi differenza biologica possa intercorrere tra i due sessi. È infatti attraverso questi modelli socio-culturali che si è determinata e si è mantenuta nel tempo quella asimmetria di potere tra uomini e donne, che ha di fatto estromesso queste ultime dal palcoscenico della Storia e per la quale ancora oggi si fatica a riconoscere loro posizioni di vertice nelle istituzioni e più in generale nei luoghi decisionali: non si comprenderebbe altrimenti perché, pur rappresentando le donne la metà della popolazione mondiale, nel passato come nel presente ci siano così poche tracce di un loro contributo all'evoluzione politica, sociale e culturale dei diversi paesi.

Nonostante gli innegabili progressi sul piano dell'emancipazione delle donne, in vista del raggiungimento di una reale - e non solo proclamata - uguaglianza di diritti e di opportunità, il *Global Gender Gap Report* delle Nazioni Unite ancora registra alti tassi di discriminazione nei loro confronti, sia pure con significative differenze geografiche (come noto, i Paesi del Nord Europa sono sotto questo profilo i più avanzati). E dove maggiori sono tali discriminazioni - e

quindi più basso è lo status sociale riconosciuto alle donne - maggiori sono per esse le probabilità di subire violenza, soprattutto (ma non solo) nell'ambito familiare. Una violenza che viene definita “di genere” proprio per sottolinearne la natura strutturale, in quanto riflesso e conseguenza di quella asimmetria di potere e di status che contraddistingue il rapporto tra uomini e donne. Solo la posizione socialmente subordinata di queste ultime è del resto in grado di spiegare la particolare diffusione e frequenza della violenza di cui sono destinatarie - e che le colpisce “in modo sproporzionato” - così come le ragioni che si oppongono al suo superamento, essendo tale violenza funzionale alla sopravvivenza stessa della posizione di potere acquisita.

Occorre dunque impegnarsi per l'eliminazione di quel *gender gap* - e di tutti gli stereotipi che vi stanno alla base - per poter ottenere un risultato soddisfacente nella lotta contro la violenza di genere che, prima ancora di manifestarsi nelle relazioni interpersonali, è una violenza “istituzionale” che coinvolge donne di ogni cultura ed estrazione sociale, senza confini geografici. È questa del resto la strada indicata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dapprima, nel 1979, con l'adozione della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e, successivamente, nel 1993, con la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, intervenuta per rafforzare

il processo di attuazione della Convenzione, stante il “prolungato insuccesso” dell’opera di protezione e promozione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne. A distanza di circa vent’anni l’obiettivo di sensibilizzare gli Stati sulla necessità di intervenire su più fronti per “eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basati sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”, in quanto il “raggiungimento dell’eguaglianza di genere *de iure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne”, è stato fatto proprio dal Consiglio d’Europa, attraverso l’adozione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nel 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul) e la costituzione di un Gruppo di esperti (il GREVIO) incaricato di vigilare sulla sua attuazione da parte degli Stati contraenti.

La dimensione del fenomeno

Nella Convenzione di Istanbul la violenza di genere è definita come “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato” (art. 3): limitando lo sguardo alla violenza nei rapporti interpersonali, le sue principali manifestazioni vanno dalla violenza fisica, psicologica e sessuale, ad opera di un estraneo oppure - come più spesso accade - nell’ambito familiare (la c.d. violenza domestica) e lavorativo (è il caso soprattutto delle molestie sessuali), a condotte più strettamente legate a specifici contesti culturali, come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati. Una ulteriore forma di violenza, che assume rilievo nell’ambito della violenza domestica, anche se fatica ad essere riconosciuta, è quella c.d. economica, che consiste nell’esercitare un controllo sulla donna impedendole di diventare economicamente indipendente e/o privandola di adeguate risorse finanziarie.

Gran parte di queste violenze restano “invisibili” agli occhi delle autorità giudiziarie e spesso anche a quelli dei professionisti che a vario titolo e in vario modo potrebbero offrire alla vittima assistenza e supporto, nell’ambito ad es. dei servizi sociali e sanitari così come dei centri antiviolenza. D’altra parte, quel poco che emerge sfugge per lo più alla nostra conoscenza, per la mancanza di una raccolta sistematica di dati, più volte sollecitata dagli organismi internazionali intervenuti in questo ambito.

Un’idea della dimensione e della diffusione del fenomeno ci è offerta tuttavia dalle indagini di vittimizzazione, la cui finalità è proprio quella di far emergere il numero di reati non denunciati alle forze dell’ordine (il c.d. numero oscuro) e di comprendere le ragioni di questa rinuncia alla tutela penale, attraverso interviste rivolte direttamente a un campione rappresentativo di potenziali vittime. Per quanto riguarda il nostro Paese, informazioni preziose possono essere tratte sia dalla indagine *Violence against women: an EU-wide survey*, pubblicata nel 2014 dall’Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali (FRA), sia da quelle svolte, a distanza di quasi dieci anni l’una dall’altra (nel 2006 e nel 2014), dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

La situazione fotografata dall’ISTAT nell’indagine più recente vede il nostro Paese sostanzialmente allineato alla media europea nella percentuale di donne che dichiarano di aver subito violenza fisica e/o sessuale nel corso della loro vita: il 31,5% delle intervistate, su un campione di 24.761 donne, di cui 3.717 straniere, che equivale a dire 6.788.000 donne tra i 16 e i 70 anni; in Europa quella percentuale è del 33%, su un campione di 42.000 donne tra i 18 e i 74 anni. Ovunque basso è il numero delle donne che dichiarano di aver denunciato la violenza subita: se a livello europeo solo il 14% delle intervistate aveva denunciato l’episodio più grave di violenza dal partner e il 13% quello subito da persona diversa dal partner, in Italia la violenza del partner o ex-partner risulta esser stata denunciata nel 12,3% dei casi e quella realizzata da persona diversa solo nel 6% dei casi (se però si escludono dal computo le molestie sessuali, che rappresentano la principale forma di violenza da persona diversa dai partner, la percentuale della denuncia sale anche in questo ambito al 12,7%).

Il confronto tra i dati raccolti nella prima e nella seconda indagine dell’ISTAT consentono di apprezzare i risultati dell’opera di sensibilizzazione sul fenomeno svolta nel corso degli ultimi dieci anni: con riguardo infatti alle sole violenze subite nei 5 anni precedenti a ciascuna rilevazione, risultano diminuite le violenze fisiche e sessuali *da partner o ex-partner*, in presenza di una maggiore consapevolezza della rilevanza penale del fatto da parte delle donne (dal 14,3% del 2006 al 29,6% del 2014) e di una loro maggiore disponibilità a condividere con altri l’esperienza vissuta (solo il 22,9% di esse non ne ha parlato con nessuno, contro il 32% nell’indagine del 2006), così come di un aumento delle denunce (l’11,8% rispetto al

precedente 6,7%). Significativa è anche la maggiore soddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine dichiarata dalle donne, ancorché il 45,8% di esse esprima ancora un giudizio negativo in proposito. Un dato allarmante - e in apparente controtendenza - riguarda tuttavia la gravità delle violenze subite, essendo aumentate quelle cui è conseguita una ferita (dal 26,3% al 40,2%) e quelle per le quali la vittima ha temuto per la propria vita (dal 18,8% al 34,5%). Anche le violenze provenienti da *persone diverse dai partner* risultano diminuite, soprattutto per quanto riguarda le molestie sessuali: a questo dato, in particolare, si deve il calo della violenza subita dalle donne più giovani, fra i 16 e i 24 anni (dal 31,7% al 27,1%) e dalle studentesse (dal 33,5% al 25,9%). Rispetto a queste ultime, tra l'altro, risulta altrettanto accentuata la diminuzione della violenza dal partner (dal 5,3% al 2,4%) e dall'ex partner (dal 17,1% all'11,9%), a conferma forse di una positiva evoluzione in atto nelle relazioni personali tra le giovani generazioni.

... e la sua rilevanza penale

Se è vero che per le sue solide radici culturali il fenomeno della violenza di genere deve essere affrontato promuovendo un'educazione egualitaria per gli adulti di oggi e di domani, altrettanto importante è il ruolo che può avere il diritto penale in questa battaglia per l'affermazione dei diritti umani delle donne: non solo perché siamo di fronte a comportamenti che assumono rilevanza penale (e non potrebbe essere diversamente) e in quanto tali vanno riconosciuti e stigmatizzati, ma anche perché spesso sfugge a chi li pone in essere la gravità del loro disvalore, in un contesto sociale e culturale che in gran parte li legittima e così facendo ne permette il perpetuarsi. A uno sguardo d'insieme il nostro sistema penale sembra attrezzato a reprimere tutte le manifestazioni della violenza di genere nei rapporti interpersonali prima richiamate: oltre alle fattispecie classiche poste a tutela della persona - della sua vita e della sua integrità fisica, psichica e sessuale, anche all'interno del contesto familiare -, nuove figure di reato sono state introdotte in epoca più recente per far fronte a fenomeni che, se non riguardano esclusivamente le donne, come nel caso delle *mutilazioni* genitali (art. 583 *bis* c.p.), hanno comunque le donne come vittima principale: è il caso degli atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.). Anche i matrimoni forzati o precoci e il c.d. *revenge porn* (consistente nella diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati) possono essere ormai aggiunti al catalogo, in

conseguenza della introduzione nel codice penale degli artt. 588 *bis* e 612 *ter*, ad opera della legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso).

All'interno di questo reticolo di nuove e vecchie figure di reato, le cui pene, già tutt'altro che irrisorie, sono state incrementate nel corso degli anni - e da ultimo anche con il c.d. Codice Rosso -, il legislatore è andato inserendo nuove circostanze aggravanti, con l'obiettivo di adeguarsi alle richieste provenienti dalle fonti internazionali e *in primis* dalla Convenzione di Istanbul. Particolare attenzione, sotto questo profilo, è stata rivolta alla violenza nel rapporto di coppia (*intimate partner violence*), che rappresenta la forma di violenza sulle donne maggiormente diffusa e che più spesso si incontra nelle aule di tribunale, poiché di fronte alla reiterazione nel tempo delle aggressioni vengono meno le resistenze della vittima alla denuncia.

La circostanza che il fatto sia stato commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona con la quale è in corso o vi è stata una relazione affettiva costituisce oggi un'aggravante dei reati di violenza sessuale e atti persecutori (art. 1, D.L. n. 93/2013 conv. con modif. nella L. n. 119/2013), nonché del nuovo reato c.d. di *revenge porn* (art. 10, L. n. 69/2019); quello stesso rapporto affettivo con la vittima - purché non cessato o interrotto dallo scioglimento del matrimonio - comporta la pena dell'ergastolo per chi realizzi un omicidio, al pari di quanto in precedenza previsto per le sole figure dell'ascendente e del discendente (art. 2, L. n. 4/2018), nonché un aumento di pena per il reato di lesioni personali, che diviene procedibile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui sia cagionata una malattia non superiore ai venti giorni, in conseguenza del rinvio all'art. 577 n. 1 ad opera dell'art. 582, comma 2, c.p.

Un'ulteriore circostanza aggravante che assume rilievo nell'ambito soprattutto della violenza domestica è quella della c.d. violenza assistita, di cui sono vittime i minori spettatori della violenza realizzata su persona cui sono affettivamente legati: tale situazione - insieme a quella di aver commesso il reato nei confronti del minore o di una donna in stato di gravidanza - configurava originariamente un'aggravante comune per tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale e per il delitto di maltrattamenti tra familiari e conviventi (art. 61, n. 11 *quinquies*, c.p., introdotto dalla L. n. 119/2013), ma non anche, inspiegabilmente, per quello di atti persecutori. Nell'ambito della recente legge n. 69/2019 l'incidenza di quella circostanza è stata invece differenziata a seconda del

reato commesso, stabilendosi che ove le situazioni in essa contemplate ricorrano nella commissione del delitto di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.* la pena sia aumentata sino alla metà, anziché sino a un terzo, come per le aggravanti comuni: una soluzione basata verosimilmente sulla presa d'atto che tanto la violenza assistita quanto la persistenza, se non addirittura la recrudescenza, della violenza nei confronti della compagna in stato di gravidanza costituiscono delle costanti nei casi di violenza più spesso ricondotti a questa fattispecie.

A differenza di quanto può dirsi per l'introduzione di nuove figure di reato, che in molti casi consentono di far comprendere meglio il disvalore di una specifica forma di aggressione, magari già penalmente rilevante ad altro titolo, e di adeguarne il trattamento sanzionatorio (è il caso ad esempio del reato di pratiche di mutilazione genitale femminile e di quelli, di recente introduzione, sui matrimoni forzati e sul *revenge porn*), lascia perplessi l'innalzamento continuo delle cornici edittali previste per i reati maggiormente significativi in questo ambito, così come l'inserimento di circostanze aggravanti, siano esse comuni o speciali, e ancor più l'introduzione di limiti al giudizio di prevalenza di eventuali attenuanti concorrenti, come previsto dalla legge n. 69/2019 per le aggravanti dell'art. 577 c.p. Il messaggio così trasmesso ai consociati si appiattisce infatti su una fuorviante logica retributiva, che induce a misurare la serietà e gravità del fenomeno (*rectius*: di ogni singola sua manifestazione) sulla base della entità della pena poi concretamente inflitta a chi se ne è reso responsabile, finendo spesso col determinare un senso di frustrazione e sconforto davanti a esiti processuali che appaiono miti solo se confrontati con le previsioni draconiane del legislatore. Una logica - è bene sottolinearlo - che è del tutto estranea alle donne vittime di quei reati, che dal sistema penale si aspettano, più che l'inflizione di una sanzione all'autore della violenza, di essere protette ove il fatto possa ripetersi in futuro e di vedere riconosciuta l'illiceità dell'aggressione subita, quasi sempre negata o minimizzata da chi l'ha realizzata. E lo scarso ricorso alla giustizia penale da parte delle vittime, se in parte dipende dall'errata convinzione che si tratti di comportamenti connotati al loro ruolo di mogli, figlie o sorelle, o anche solo al loro essere donne - tutti siamo condizionati dagli stereotipi - in gran parte è dovuto anche a una mancanza di fiducia nella possibilità di ricevere comprensione e rispetto nelle aule di giustizia: di essere credute per quello che denunciano,

allontanando il sospetto pregiudiziale di essere delle calunniatrici.

L'assenza di norme penali "di genere"

C'è però un ulteriore aspetto che lascia perplessi nel modo con il quale il legislatore penale italiano ha in questi anni affrontato la questione della violenza di genere e che in realtà in parte dipende dalle indicazioni contenute nella stessa Convenzione di Istanbul: se pacifico appare l'obiettivo di assicurare che per le diverse forme di manifestazione della violenza sulle donne basate sul genere siano previste "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive", come vuole l'art. 45 della Convenzione, non è del tutto chiaro perché la violenza nel rapporto di coppia debba essere punita più severamente indipendentemente da chi ne sia l'autore e da chi ne sia la vittima. Ovviamente ci si aspetta che la circostanza aggravante basata sulla relazione affettiva tra le parti sia destinata ad applicarsi nei casi di violenza *contro le donne*, che costituiscono le vittime principali (ma non necessariamente esclusive) di quei fatti: l'inasprimento sanzionatorio è stato considerato uno strumento, tra gli altri, per combattere il fenomeno della violenza di genere, scoraggiandone con la minaccia di una pena severa gli autori e contribuendo ad affermare con vigore la intollerabilità di certi comportamenti, di cui conosciamo la radice culturale e sociale. Tuttavia, per la sua formulazione in termini generali, quella circostanza dovrà applicarsi anche nei casi di omicidio, di atti persecutori (e, ove ricorresse il caso, di violenza sessuale e di *revenge porn*) posti in essere da una donna nei confronti del suo partner o ex-partner. Per quanto rara (ma non rarissima, rispetto all'omicidio e soprattutto agli atti persecutori) possa essere questa evenienza, riesce difficile comprendere perché in questi casi il reato debba essere considerato *più grave* e giustificare l'aumento di pena cui la donna possa andare incontro con l'esistenza di una aggravante, che è stata introdotta in realtà proprio per proteggerla e non lasciarla sola a combattere contro i pregiudizi e le discriminazioni che stanno alla base della violenza, attraverso leggi volte esplicitamente a questo risultato. E si noti, tra l'altro, che per quasi novant'anni (tanti sono gli anni del nostro codice penale) l'uccisione dolosa del *coniuge* è stata considerata meno grave dell'omicidio di un discendente o ascendente e in quanto tale sottratta alla pena dell'ergastolo e punita con la reclusione da 24 a 30 anni; è solo la particolare frequenza dei casi cd. di femminicidio - gli unici a restare costanti

nell'ambito di un fenomeno in sensibile calo - che ha indotto a modificare quel dato normativo nel senso prima ricordato.

La neutralità rispetto al genere delle norme penali, talvolta spinta all'eccesso (tutti siamo rimasti sorpresi dalla formula "persona in stato di gravidanza" usata dalla L. n. 119/2013 nell'art. 61, n. 11 *quinquies*, c.p.), viene ritenuta una garanzia di uguaglianza davanti alla legge: ma quella uguaglianza (formale) ci impedisce di chiamare le cose con il loro nome e di far svolgere al diritto penale quella funzione (anche) di orientamento culturale che, per quanto qui interessa, potrebbe essere preziosa. Un contributo in questo senso il diritto penale potrebbe offrirlo ove desse visibilità alla violenza di genere sul piano normativo: non tanto attraverso circostanze aggravanti - dal significato punitivo e comunque di dubbia utilità - ma con la costruzione di specifiche fattispecie di reato che si riferiscano espressamente ai fatti nei quali quella violenza si manifesta.

Abbiamo due esempi nel panorama europeo di norme siffatte: il più noto e controverso è quello della Spagna, che con la legge sulla violenza di genere del 2004 ha tra l'altro inserito nel codice penale un aggravamento del minimo edittale di alcuni reati 'sentinella', come la minaccia, le lesioni, la violenza privata e il maltrattamento (non abituale) nell'ipotesi in cui siano commessi nei confronti di una donna con la quale l'agente è o è stato sposato, oppure con la quale è o è stato legato da analoga relazione affettiva. Nonostante la Corte costituzionale spagnola abbia in più occasioni dichiarato legittime le previsioni di quella legge, ritenendo coerente con il principio di uguaglianza attribuire un maggior disvalore a quelle aggressioni, che per il fatto di essere realizzate all'interno di un rapporto di coppia denotano l'approfittamento di quella posizione di superiorità che le norme sociali e culturali riconoscono agli uomini, questa sorta di presunzione è da più parti considerata contraria al principio di colpevolezza. E forse è anche per l'opposizione diffusa che la legge ha incontrato tra gli addetti ai lavori che la Convenzione di Istanbul, in gran parte modellata sulla legge spagnola del 2004, ha evitato di richiedere agli Stati l'introduzione di circostanze aggravanti "di genere".

In una prospettiva in parte diversa si era invece mosso qualche anno prima il legislatore svedese nell'ambito di una legge volta alla repressione della violenza sulle donne con la quale, tra l'altro, si è proceduto all'incriminazione dell'acquisto di prestazioni sessuali da una prostituta, all'introduzione della procedibilità d'ufficio per il reato di

violenza sessuale e alla modifica della rubrica (e del trattamento sanzionatorio) del reato di "Circoncisione" in "Mutilazioni genitali femminili". Oltre a ciò, sono state introdotte nel codice penale due nuove figure di reato, una generale e l'altra speciale, volte a punire chi, attraverso comportamenti integranti uno o più dei reati contro l'integrità fisica, la libertà personale e quella sessuale, offende ripetutamente la dignità di una persona, potendo arrecare un serio pregiudizio alla sua autostima. La fattispecie generale considera come soggetto passivo della condotta incriminata la persona con la quale l'agente abbia o abbia avuto un rapporto stretto ("*a close relationship*"); quella speciale, denominata "grave violazione della dignità di una donna", si realizza invece allorché il fatto sia commesso da parte di un uomo nei confronti di una donna con la quale "sia o sia stato sposato, o con la quale conviva o abbia convissuto in circostanze analoghe al matrimonio". L'esigenza di politica criminale alla base delle nuove incriminazioni era quella di poter valutare unitariamente - con un complessivo aggravio sanzionatorio - singoli comportamenti già penalmente rilevanti, la cui ripetizione nei confronti della stessa persona assume un diverso e autonomo disvalore, essendo in grado di produrre uno stato di umiliazione e di perdita dell'autostima: un risultato che nel nostro ordinamento è perseguito attraverso la fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi, non altrettanto eloquente nella descrizione del fatto e condizionata nella sua interpretazione e applicazione concreta dalla compresenza, all'interno della stessa disposizione, di ipotesi diverse dalla violenza domestica, come quella dei maltrattamenti nei confronti di persone sottoposte alla propria autorità e quindi in uno stato di soggezione e sottomissione. Circostanza, quest'ultima, non sempre riscontrabile nelle donne vittime di violenza dal proprio partner.

La peculiarità della soluzione adottata dal legislatore svedese, rispetto a quella spagnola, sta nella previsione della medesima pena per entrambe le figure di reato (la pena detentiva da 6 mesi a 6 anni): anziché puntare sull'effetto (potenzialmente) deterrente di una sanzione più afflittiva si è ritenuto più opportuno stigmatizzare la violenza di genere in modo chiaro ed evidente, attraverso un'apposita figura di reato che la renda immediatamente riconoscibile agli occhi dei consociati e di chi se ne sia reso responsabile

e al contempo facilmente misurabile per la frequenza e per le risposte che riceve nelle aule giudiziarie.

La risposta del sistema giudiziario

Se è difficile stimare la diffusione della violenza di genere, trattandosi di un fenomeno in larga parte sommerso, altrettanto arduo è ricostruire le tappe e gli esiti dei procedimenti penali avviati con le denunce delle vittime (poche, in termini relativi, ma in aumento in numeri assoluti). Tuttavia, un dato che emerge in maniera costante nelle sia pur poche indagini svolte su questo tema è l'alto numero di archiviazioni e/o di conclusioni del procedimento con provvedimenti diversi da una sentenza di condanna, in conseguenza della scarsa collaborazione della vittima con l'autorità giudiziaria. Talvolta la vittima ritira la denuncia poco tempo dopo averla presentata, più spesso ritratta davanti al giudice o comunque ridimensiona le accuse o sembra aver perso la memoria, soprattutto quando i tempi del processo sono più lunghi di quelli che a lei sono serviti per tornare in pace con se stessa. Un comportamento che non sorprende, per quanto si è detto sulle ragioni della scarsa propensione della donna alla denuncia, ma che lascia trasparire l'incapacità del sistema giudiziario di soddisfare le aspettative di giustizia di quelle (poche) donne che a esso si sono rivolte.

Senza dubbio negli ultimi anni il legislatore italiano si è fatto carico dei diversi problemi che incontrano le donne vittime di violenza - e più in generale le vittime c.d. vulnerabili - quando sono parti offese nell'ambito di un procedimento penale, allineandosi alle indicazioni provenienti tanto dalla Convenzione di Istanbul, quanto dalla Dir. 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: si è cercato di rendere meno traumatica l'esperienza giudiziaria e di limitare il rischio di un'ulteriore vittimizzazione, coinvolgendo maggiormente la persona offesa nel corso del procedimento, introducendo forme di supporto e di assistenza anche linguistica, così come modalità protette per l'assunzione della sua testimonianza, anche attraverso l'incidente probatorio. Ciò nondimeno un'importanza decisiva assume la formazione - prima ancora della specializzazione in sede operativa - dei magistrati e della polizia giudiziaria, la cui pur elevata competenza professionale non necessariamente si accompagna a una conoscenza del fenomeno della violenza di genere e delle sue numerose implicazioni. Una conoscenza che potrebbe servire

anche a scongiurare quella tendenza ad assecondare il sopravvenuto 'disinteresse' della donna per le sorti del procedimento, pur in presenza di reati procedibili d'ufficio, come quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Come per ogni altro fenomeno criminale pervasivo, la risposta penale data alla singola manifestazione venuta a conoscenza dell'autorità giudiziaria non esaurisce i suoi effetti sul singolo caso concreto ma costituisce (deve costituire) agli occhi dei consociati un tassello evidente di una strategia repressiva portata avanti con convinzione. In questo senso la Convenzione di Istanbul chiede agli Stati di assicurare che "il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia" (art. 55); il riconoscimento della natura pubblica dell'interesse sottostante alla persecuzione dei reati espressione di violenza di genere è del resto alla base delle diverse pronunce con le quali la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato gli Stati - e tra questi anche il nostro, nel caso *Talpis c. Italia* - che non hanno saputo proteggere adeguatamente le donne da quella violenza, non dando seguito alle denunce presentate, talvolta reiteratamente, e poi ritirate.

L'attenzione prestata alla volontà della vittima cela in realtà un altro problema, riscontrato in tutti gli ordinamenti: quello dell'affidamento pressoché esclusivo che, a fini probatori, viene riposto nelle dichiarazioni della vittima (purché coerenti, lineari, prive di risentimento, sofferte). Se è pur vero che nella maggioranza dei casi le violenze realizzate non hanno testimoni diretti, nondimeno è elevato il rischio che sulla vittima ricada integralmente la responsabilità del buon esito del processo, perché nessun altro materiale probatorio è stato acquisito.

Particolarmente apprezzabile appare dunque l'indicazione in proposito contenuta nella Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio del 2018, a conclusione del monitoraggio sulla violenza di genere avviato circa un anno prima. Tra le buone prassi da attuare, nei rapporti tra Procure e polizia giudiziaria, si segnala quella di raccomandare a quest'ultima che "al momento della raccolta della denuncia, della redazione delle annotazioni di servizio o dei verbali di assunzione delle informazioni, siano riportate informazioni il più possibile dettagliate, corredate eventualmente da documentazione fotografica; (...) che siano accuratamente descritte le condizioni fisiche e psicologiche della parte offesa; che sia dato atto della presenza di eventuali testimoni; che lo stato dei luoghi sia attentamente documentato, anche a

mezzo di ripresa fotografica; (...) che si accertino, documentandoli, eventuali ulteriori interventi delle forze dell'ordine che abbiano riguardato le stesse parti, le precedenti segnalazioni, gli accessi delle vittime a strutture sanitarie di pronto soccorso”.

Si tratta, a dire il vero, di indicazioni apparentemente banali e di buon senso, il cui effettivo rispetto da parte della polizia giudiziaria potrebbe tuttavia rappresentare un progresso nella lotta contro la violenza di genere: nel contribuire a rendere l'esito del

procedimento indipendente dalla testimonianza della vittima, quelle indicazioni ribadiscono l'interesse dello Stato - e non solo della persona offesa - all'accertamento dei fatti e della responsabilità penale nei casi di violenza sulle donne, anche se realizzati nell'ambito familiare o di un rapporto di coppia. Un messaggio importante per le vittime, in grado di accrescere la loro fiducia nel sistema di giustizia penale e quindi, in ultima analisi, la loro capacità di chiedere aiuto di fronte alla violenza che subiscono.